



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E ALTRI VANTAGGI ECONOMICI A ENTI, ASSOCIAZIONI ED ORGANISMI VARI

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE N. 36 DEL 28.10.2025

TITOLO I – OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO

ART. 1 – Oggetto e finalità

1. Il Comune di Borno nel quadro dei principi di legge e delle finalità statutarie, promuove, sostiene e valorizza l'attività dei cittadini, tra loro associati senza scopo di lucro, rivolta a iniziative ed interventi che esso riconosce utili per lo sviluppo della comunità civica, nelle sue varie manifestazioni sociali, culturali e storiche, di promozione del territorio, dello sport, del tempo libero e ricreative in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118 della Costituzione, così da garantire l'effettività dell'azione amministrativa del Comune su tutto il territorio comunale per l'intera popolazione, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs n. 267/2000.
2. Le norme del presente regolamento sono finalizzate a definire una disciplina organica in materia di concessione di contributi e vantaggi economici ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ed a garantire l'accertamento della sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi per la concessione, nonché il rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento della Pubblica Amministrazione e degli altri principi generali che governano l'attività amministrativa ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 241/1990.
3. L'osservanza delle procedure, criteri e modalità stabilite dal presente Regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di contributi, patrocini e vantaggi economici da parte del Comune di Borno.

ART. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
 - a) **contributo**: l'erogazione di una somma di denaro a sostegno di attività, iniziative, progetti ed eventi coerenti con le finalità istituzionali dell'Amministrazione, attivati a favore della collettività in virtù dei principi di sussidiarietà orizzontale ai sensi dell'art. 118 della Costituzione.
 - b) **vantaggio economico**: l'attribuzione di benefici, anche diversi dalla erogazione di denaro, sotto forma di prestazione di servizi e/o concessione temporanea di strutture e beni di proprietà o nella disponibilità dell'Amministrazione, funzionali allo svolgimento dell'iniziativa;
 - c) **patrocinio**: l'adesione simbolica del Comune ad una iniziativa, attività o progetto di particolare rilevanza per il paese e il suo territorio e ritenuta meritevole di apprezzamento per le finalità perseguite.

ART. 3 – Ambiti di attività e soggetti beneficiari

1. Salvo quanto diversamente previsto dal presente regolamento, possono beneficiare di contributi e vantaggi economici:
 - a) pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del D. Lgs. n. 165/2001;
 - b) associazioni, organizzazioni, istituzioni ed enti, parrocchie ed altri soggetti senza scopo di lucro;
 - c) altri soggetti privati che per notorietà e struttura sociale possedute diano garanzia di correttezza e validità dell'iniziativa realizzata, oltre che garanzia di coerenza con le finalità statutarie del Comune.
2. I soggetti aventi scopo di lucro non possono beneficiare di contributi, ma solo di vantaggi economici e patrocini a sostegno di attività che presentino carattere di pubblica utilità e siano rivolte alla comunità concorrendo al perseguimento delle finalità di cui all'art. 1.
3. I soggetti beneficiari devono di norma avere sede o svolgere attività nel territorio comunale o comunque a favore dei cittadini del Comune.
4. In casi particolari, i benefici possono essere concessi anche per iniziative svolte fuori dal territorio comunale purché finalizzate alla promozione dell'immagine, territorio, prestigio, cultura, storia e arte del Comune, o i cui benefici ricadono nei confronti di persone residenti nel Comune.
5. Le attività svolte dai soggetti di cui al comma 1 devono essere riconducibili alle seguenti aree di intervento:
 - a) attività socio-assistenziali e umanitarie;

- b) attività ricreative e sportive;
- c) attività culturali e scientifiche;
- d) attività educative;
- e) tutela dell'ambiente;
- f) sviluppo economico e promozione del turismo;
- g) promozione del volontariato, impegno civile, tutela e promozione dei diritti umani; h) protezione civile;
- i) altre attività non riferibili alle aree elencate, individuate dalla Giunta con propria deliberazione.

ART. 4 – Forme di sostegno e disposizioni speciali per contributi di rilevanti ammontare

1. L'Amministrazione comunale può intervenire per sostenere le attività e le iniziative di cui al presente regolamento mediante le seguenti forme:
 - a) concessione di contributi economici in misura predeterminata e correlata al perseguimento di finalità di rilevanza pubblica od interessi generali;
 - b) fornitura diretta di prestazioni e servizi, riservandosi in tal caso l'Amministrazione Comunale di provvedere in economia o mediante affidamento a terzi, in conformità alla normativa vigente;
 - c) predisposizione di spazi, aree e strutture idoneamente attrezzate per pubbliche finalità e iniziative di carattere generale;
 - d) concessione in uso di immobili di sua proprietà od in sua disponibilità;
 - e) prestito di attrezzature, materiali, beni mobili in genere all'uopo predisposti o destinati;
 - f) concessione di targhe, premi, coppe o altra dotazione di rappresentanza;
 - g) concessione del patrocinio nel caso che l'iniziativa risponda a finalità pubbliche, di interesse generale e coerenti con le disposizioni statutarie.

Qualora la consistenza del contributo assegnato nella diversa tipologia conformativa indicata al seguente articolo dovesse superare € 25.000,00, prima della materiale erogazione delle somme dovrà essere definito uno specifico patto di collaborazione che definisca altresì tutte le condizioni, i presupposti, la temporalità e le modalità di liquidazione dei contributi anche con riferimento specifico alla definizione degli obblighi a carico delle parti, alla composizione economica del contributo, ed alla sua rendicontazione.

TITOLO II – CONCESSIONE DI CONTRIBUTI CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

ART. 5 – Tipologie e condizioni

I contributi economici di cui all'articolo 4 lettera a) possono essere concessi per le seguenti finalità:

- a) per il sostentamento di attività di carattere continuativo o a sostegno dell'attività ordinaria di associazioni o congregazioni associative di altro tipo radicate sul territorio comunale (**contributi annuali od ordinari**);
 - b) per il supporto allo sviluppo di singole iniziative, eventi, interventi o progetti (**contributi una tantum o straordinari**) che l'amministrazione intenda sostenere nel rispetto dei criteri sanciti nel presente regolamento.
2. Al fine di garantire la continuità dell'attività di associazioni, enti ed organizzazioni di particolare rilievo, ovvero di iniziative e manifestazioni periodiche di rimarchevole importanza, l'Amministrazione comunale può prevedere l'istituzione di appositi capitoli nel bilancio di previsione.
3. I contributi di cui al precedente comma sono erogati con le modalità e nei termini e nel rispetto delle disposizioni di cui al successivo articolo 7-11 e ss. se trattasi di contributi annuali per attività continuativa, ovvero delle disposizioni di cui al successivo articolo 15 e ss., se trattasi di contributi per singole iniziative, eventi, interventi o progetti.

ART. 6 – Entità del contributo

1. La concessione del contributo considera le spese che fanno carico al soggetto richiedente con esclusione di compensi o rimborsi, anche parziali e sotto qualunque forma, di prestazioni personali di qualsiasi tipo da parte di propri soci o aderenti.
2. L'entità del contributo viene stabilita nel rispetto dei criteri di cui al presente regolamento da parte del responsabile del servizio d'interesse dopo l'espletamento delle istanze ricevute a seguito della promozione di specifico bando pubblico e nel limite delle risorse disponibili a bilancio.

ART. 7 – Procedimento per la concessione dei contributi

1. L'erogazione materiale dei contributi ordinari dovrà articolarsi nel rispetto della seguente procedura:
 - Pubblicazione di apposito bando ad evidenza pubblica predisposto dal responsabile del servizio affari generali dell'ente su indicazione dei criteri generali da parte della Giunta Comunale;
 - Valutazione delle domande da parte del servizio di riferimento (in via generale identificato nel servizio affari generali dell'ente) in ordine all'ammissibilità dei criteri formali indicati nel bando per la richiesta di contributi;
 - Riscontro di rispondenza dell'iniziativa/attività da parte della giunta comunale rispetto ai fini e criteri di finanziabilità al fine di identificare se le istanze siano da considerarsi ammissibili o non ammissibili alla sovvenzione;
 - Identificazione e quantificazione delle risorse da attribuire ai singoli istanti con impegno di spesa da parte del responsabile comunale di riferimento (generalmente identificato nel servizio affari generali);
 - Liquidazione del contributo a seguito della presentazione di tutte la documentazione giustificativa a supporto del contributo riconosciuto (A cura del servizio finanziario dell'ente).
2. I beneficiari di contributi, patrocini e vantaggi economici di cui al presente Regolamento devono essere in regola con il pagamento dei tributi ed eventuali sanzioni comunali a pena di loro esclusione.

ART. 8 –Erogazione dei contributi

1. L'erogazione del contributo assegnato non può mai prescindere dall'attestazione e dal controllo della rispondenza dell'attività effettivamente realizzata a quella programmata, nonché dalla verifica dei rendiconti di cui ai successivi articoli 14 e 19 che è di competenza, così come la liquidazione materiale delle somme, dell'ufficio finanziario dell'ente.

ART. 9 – Riduzione del contributo

1. La concessione del contributo comporta per i soggetti richiedenti l'obbligo di destinare il medesimo alle finalità delle attività o alla singola iniziativa ammesse a contributo.
2. Il contributo potrà essere proporzionalmente ridotto qualora, sulla base della documentazione presentata ai sensi degli articoli 14 e 19, venga accertata una diminuzione della spesa ammessa in relazione alla realizzazione dell'iniziativa, intervento o attività oggetto della domanda, o la presenza di una contribuzione anche da parte di altri enti o soggetti.
3. La rideterminazione del contributo viene disposta con atto del responsabile del settore di riferimento.

ART. 10 – Decadenza dall'assegnazione del contributo

1. I soggetti richiedenti ed assegnatari di benefici economici di cui al presente regolamento decadono dal diritto di ottenerli ove si verifichi una delle seguenti condizioni:
 - a) non sia stata realizzata l'iniziativa per la quale il contributo era stato concesso;
 - b) non venga presentata la documentazione prescritta agli artt. 14 e 19, in particolare per quanto attiene al consuntivo delle spese sostenute o al bilancio consuntivo dell'anno finanziario;
 - c) nel caso in cui l'attività o l'iniziativa venga realizzata in maniera sostanzialmente difforme dal programma a suo tempo presentato al Comune. In questo caso, se si accerta un'esecuzione

dell'iniziativa in forma ridotta, si può consentire l'erogazione di un contributo ridotto rispetto a quello stabilito inizialmente.

- d) quando nel materiale divulgativo non sia stata data adeguata evidenza alla compartecipazione economica dell'Amministrazione Comunale;
 - e) quando non siano indicati i contributi percepiti da soggetti diversi dal Comune di Borno;
2. Nel caso in cui il contributo sia stato anticipato in parte o integralmente e si verifichi una delle condizioni previste al comma precedente, si farà luogo al recupero, nelle forme previste dalla legge, della somma erogata.
 3. Ove il contributo sia stato indebitamente percepito sulla base di documentazione o autocertificazioni non veritiere, accertate da un successivo controllo, il beneficiario decade dal beneficio, con conseguente obbligo di restituzione.
 4. La revoca del contributo viene disposta con atto del responsabile del settore di riferimento.

CAPO II – CONTRIBUTI ANNUALI/ORDINARI

ART. 11 – Criteri di concessione e Settori di intervento

1. I contributi ordinari potranno essere corrisposti per il supporto all'attività ordinaria di associazioni o soggetti operanti sul territorio comunale per la loro attività di sostegno a servizio e sviluppo della comunità di riferimento e sono dovuti solo alle associazioni con sede od operanti sul territorio comunale oppure a favore di iniziative ricorrenti nel tempo ed ormai consolidate nella storia dell'attrattività sociale e turistica del territorio.
2. L'assegnazione di contributi è disposta attraverso la pubblicazione di appositi bandi, da pubblicarsi generalmente entro il primo semestre di ogni anno, che fissano modalità e termini di presentazione delle richieste, gli ambiti di intervento e/o i settori di attività per i quali è possibile presentare domanda di contributo continuativo od ordinario o per iniziative aventi carattere di ripetitività nel tempo.
3. La Giunta tenuto conto delle disponibilità finanziarie di bilancio e sulla base delle linee di indirizzo contenute nei documenti programmatici dell'ente, determina i settori di intervento di cui all'art.3; definisce inoltre i termini e le modalità per la presentazione delle domande nonché i criteri per l'erogazione dei contributi individuando il settore competente alla predisposizione e pubblicazione del bando e della relativa istruttoria di norma identificato nel servizio affari generali dell'ente.
4. I criteri stabiliti per l'erogazione dei contributi a titolo esemplificativo possono riguardare:
 - a) valore e rilevanza sociale delle finalità statutarie;
 - b) pertinenza e coerenza con le finalità, i programmi e i progetti dell'Amministrazione comunale;
 - c) caratteristica delle iniziative programmate in relazione alla loro capacità di coinvolgimento e promozione della comunità locale ed alla loro convergenza rispetto agli interessi generali e diffusi nella comunità locale;
 - d) rendiconto delle attività dell'anno precedente nonché quantità delle iniziative realizzate;
 - e) quantità e qualità delle iniziative programmate nonché loro costo presunto;
 - f) tipo dell'attività svolta tenuto conto anche del numero di persone coinvolte;
 - g) organizzazione dell'attività e collaborazione del soggetto proponente con altri enti operanti nel territorio comunale;
 - h) periodicità dell'attività e/o delle iniziative proposte e durata temporale;
 - i) rilevanza economica in relazione al grado di autofinanziamento e all'entità di eventuali finanziamenti o contributi di provenienza pubblica e/o privata;
 - j) gratuità o meno delle attività programmate;
 - k) criterio preferenziale per le Associazioni è l'iscrizione all'Albo comunale delle Associazioni e al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).
 - l) La presenza di iscrizione dell'associazione nell'eventuale albo delle associazioni comunali
5. In aggiunta ai criteri indicati al comma 4, la Giunta può prevedere ulteriori criteri di valutazione che si rendano necessari in relazione alla specificità dei settori di intervento o di attività ammessi a contributo,

a condizione che siano comunque predeterminati e ne sia garantita la pubblicità, la trasparenza e l'informazione ai sensi delle vigenti disposizioni.

6. Il contributo comunale per le attività ordinarie potrà al massimo finanziare lo sbilancio in negativo del bilancio a consuntivo fra entrate e spese ma non potrà essere corrisposto in caso di avanzo economico non potendo di contro provvedere con alcun contributo, ove l'Associazione goda di proprie entrate già in grado di coprire i costi che si richiedono in dichiarazione sotto forma di atto notorio a valenza di certificazione.

ART. 12 – Soggetti ammessi

1. I contributi annuali possono essere concessi a favore:
 - a) delle associazioni ed organizzazioni di volontariato con particolare riferimento a quelle aventi sede nel territorio comunale od operanti nel medesimo;
 - b) di enti pubblici o privati, istituzioni, parrocchie od altri soggetti a fronte di attività ed iniziative prive di lucro.
2. I soggetti beneficiari di contributi una tantum o straordinari per singole iniziative od opere non possono includere queste nella richiesta di contributo annuale ma presentare specifica richiesta per il finanziamento della specifica attività fatto salvo che sia promosso dall'ente un bando unitario per tutte le tipologie di contributo.

ART. 13 – Domande

1. Le domande di contributo annuale (c.d. ordinarie) devono essere sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto richiedente e devono contenere la seguente documentazione:
 - a) denominazione e natura giuridica del soggetto richiedente, nonché generalità del legale rappresentante e relativo codice fiscale o partita IVA;
 - b) nel caso di ente o di associazione, copia dello statuto o dell'atto costitutivo, se non già depositati presso l'Amministrazione comunale;
 - c) programma delle iniziative che si intendono svolgere. Il programma deve comprendere l'analisi completa delle fasi di svolgimento, sia sotto l'aspetto economico sia operativo, l'illustrazione dei fini da perseguire e dei benefici da conseguire;
 - d) bilancio dell'anno finanziario concluso od in assenza di quello preventivo dell'anno corrente, con evidenziate chiaramente tutte le voci di entrata e di spesa facendo presente che qualora tra le entrate fosse già preventivato il contributo comunale questo non sarà da considerarsi al fine della verifica sullo sbilancio utile a calibrare il contributo e supportarne la possibile erogazione;
 - e) relazione delle attività svolte nell'anno precedente e rendiconto finanziario;
 - f) dichiarazione che escluda situazione pregresse debitorie nei confronti dell'Amministrazione comunale per effetto di rapporti contrattuali o provvedimenti concessori (es. canoni di locazione, canoni concessori o canoni per l'utilizzo di beni comunali);
 - g) dichiarazione che indichi o escluda eventuali analoghe richieste di finanziamento contestualmente presentate ad altri enti pubblici o soggetti privati per l'organizzazione delle stesse attività finanziate dall'Amministrazione comunale;
 - h) nel caso di associazione, dichiarazione che indichi che il contributo è destinato all'attività istituzionale dell'associazione;
 - i) impegno ad utilizzare il contributo esclusivamente per gli scopi per i quali sarà eventualmente concesso e a presentare il relativo rendiconto.
2. La presentazione delle domande potrà avvenire compilando apposita modulistica allegata al bando di riferimento.

ART. 14 – Rendicontazione ed erogazione

1. L'erogazione dei contributi annuali c.d. ordinari è disposta in unica soluzione, con le modalità di cui al precedente art. 8 e subordinatamente alla presentazione della documentazione di cui all'art.13.

2. Il contributo verrà erogato previo esame del rendiconto finanziario o bilancio consuntivo del soggetto beneficiario con eventuale riscontro di documentazione giustificativa di supporto ove richiesta in integrazione dagli uffici deputati alle verifiche.
3. Le spese e le entrate dovranno essere veritiere e pertinenti con quanto preventivato nella domanda di contributo.

CAPO III – CONTRIBUTI PER INIZIATIVE ATTIVITÀ OCCASIONALI /STRAORDINARI

ART. 15 – Soggetti ed iniziative ammessi

1. I contributi una tantum o straordinari possono essere concessi per favorire la realizzazione da parte di associazioni, enti pubblici e privati di iniziative od attività/iniziative singole o ricorrenti le quali siano caratterizzata dalle finalità di interesse pubblico di cui all'art.1.
2. L'iniziativa od attività singola o complessiva può essere svolta in collaborazione con il Comune per integrare o completare analoghi interventi, oppure in forma totalmente autonoma, direttamente rivolta alla cittadinanza.
3. Tale tipologia di contributo può riferirsi anche ad attività per le quali la Giunta comunale deliberi di aderire a progetti (regionali, nazionali, europei) che prevedano per la loro realizzazione il trasferimento al Comune di finanziamenti dedicati. In tali casi le modalità di assegnazione, qualora diversamente disciplinate rispetto a quanto previsto nel presente regolamento, verranno indicate negli atti amministrativi relativi ai progetti o al recepimento dei finanziamenti ricevuti.
4. I soggetti beneficiari di contributi annuali non possono richiedere contributi ad hoc per singole iniziative od attività comprese nei programmi già finanziati con i suddetti contributi annuali.

ART. 16 – Domande

1. Le domande di contributo straordinario per singole iniziative od attività ricorrenti devono essere preferibilmente presentate a preventivo, prima dell'effettuazione dell'iniziativa o della realizzazione dell'attività, e comunque entro 15 giorni antecedenti l'iniziativa od in occasione del bando promosso per il finanziamento delle attività ordinarie di cui al precedente capo.
2. Il Comune si riserva tuttavia la facoltà di accogliere domande presentate, anche a consuntivo dell'iniziativa od attività oppure promuovere un bando unitario che ammetta istanze di contributo sia per le iniziative ordinarie che a finanziamento di quelle straordinarie.
3. Le domande per la richiesta di assegnazione del contributo straordinario devono essere sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto richiedente e devono contenere la seguente documentazione:
 - a) denominazione e natura giuridica del soggetto richiedente, nonché generalità del legale rappresentante e relativo codice fiscale o partita IVA;
 - b) relazione dettagliata sull'iniziativa o singola attività che si intende realizzare nella quale devono essere indicati gli scopi che l'ente o associazione intende perseguire, riconducibili alle finalità indicate all'art. 1 del presente Regolamento nonché i soggetti interessati o beneficiari;
 - c) dettagliata previsione di spesa con l'indicazione delle risorse con le quali l'ente o l'associazione richiedente intende farvi fronte, ivi compreso il contributo richiesto al Comune;
 - d) dichiarazione che escluda situazione pregresse debitorie nei confronti dell'Amministrazione comunale per effetto di rapporti contrattuali o provvedimenti concessori (es. canoni di locazione, canoni concessori o canoni per l'utilizzo di beni comunali);
 - e) dichiarazione che indichi o escluda eventuali analoghe richieste di finanziamento contestualmente presentate ad altri enti pubblici o soggetti privati per l'organizzazione dell'iniziativa ammessa a contributo;
 - f) impegno ad utilizzare il contributo esclusivamente per l'iniziativa ammessa a contributo e a presentare il dettagliato rendiconto delle entrate e delle spese relative alla medesima iniziativa.
4. La presentazione delle domande potrà avvenire compilando apposita modulistica presente sul sito o allegata al bando di riferimento ove il comune si avvalga della facoltà di cui al secondo comma.

ART. 17 – Procedimento e criteri per la concessione del contributo straordinario

1. Ove non si proceda con bando unitario promosso per l'erogazione anche di contributi ordinari di cui al precedente capo che seguirà la procedura prevista dall'art. 7 del presente regolamento oppure in caso di richieste di finanziamento per iniziative successive alla promozione del bando, alla presentazione di singola istanza avente ad oggetto una richiesta di contributo straordinario la Giunta Comunale si pronuncerà determinando se l'iniziativa, evento, manifestazione o qualsiasi altra occasione determinante la richiesta di sovvenzione sia rispondente alle finalità indicate al seguente punto.
2. La sussistenza dei criteri di riconoscibilità del contributo richiesto verrà valutato dalla Giunta sulla base dei seguenti criteri:
 - a) significativa rilevanza della singola iniziativa proposta rispetto agli interessi generali dell'Amministrazione comunale e sua natura integrativa e sussidiaria rispetto alle finalità dell'Amministrazione;
 - b) specificità della singola iniziativa nel contesto sociale e territoriale per estensione e qualità degli interessi generali perseguiti nei settori d'intervento di cui all'articolo 3 del presente regolamento;
 - c) caratteristica di originalità e innovatività dell'iniziativa proposta;
 - d) significativa e consolidata attività nel tessuto sociale (numero edizione o anno di realizzazione di iniziativa analoga);
 - e) organizzazione dell'attività e collaborazione del soggetto proponente con altri enti operanti nel territorio comunale;
 - f) numero dei soggetti aderenti all'iniziativa;
 - g) Spese preventivate per la realizzazione dell'evento.
3. Successivamente alla deliberazione della Giunta Comunale di riconoscimento di rispondenza del contributo ai criteri sopra evidenziati e determinata l'eventuale entità massima dello stesso, il Responsabile del Servizio di riferimento provvederà a determinare l'entità definitiva del contributo secondo le risorse disponibili a bilancio ed impegnare la relativa spesa.
4. Tenuto conto delle disponibilità finanziarie di bilancio, l'ammontare del contributo non potrà superare il totale delle uscite rendicontate per lo svolgimento dell'attività o iniziativa ammessa a finanziamento al netto di eventuali altri finanziamenti/introiti/entrate direttamente derivanti dall'iniziativa e di cui dovrà essere dato specifico riscontro a consuntivo.
5. Il contributo massimo erogabile per singola iniziativa è pari ad Euro 50.000,00
6. In deroga a quanto stabilito al comma 4, la Giunta Comunale può stabilire di concedere un contributo superiore premiando iniziative di particolare rilevanza regionale e nazionale.

ART. 18 – Promozione e divulgazione

1. È fatto obbligo agli enti beneficiari di inserire in tutti i materiali pubblicitari relativi alle iniziative ammesse a contributo l'apposita dicitura "Con il contributo economico del Comune di Borno".
2. È, invece, fatto divieto dell'uso dello stemma comunale, salvo i casi di patrocinio e di iniziative realizzate in collaborazione con il Comune.

ART. 19 – Rendicontazione ed erogazione

1. L'erogazione dei contributi una tantum o straordinari è disposta con le modalità di cui al precedente articolo 8, previa presentazione della documentazione di cui al successivo comma.
2. Al fine di ottenere il pagamento, il beneficiario del contributo straordinario deve presentare al Comune, a conclusione dell'iniziativa per la quale ha chiesto il contributo, la seguente documentazione:
 - a) sintetica relazione illustrativa sull'iniziativa od attività ammessa a contributo;
 - b) dettagliato consuntivo delle entrate e delle uscite, relativo all'iniziativa od attività oggetto di contributo, nel quale dovrà risultare, tra le entrate, l'intervento finanziario concesso;
 - c) fatture o ogni altro documento giustificativo delle spese dell'intervento oggetto di contributo;

- d) dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, con la quale si attesta l'entità di eventuali contributi concessi da soggetti terzi e che l'intervento oggetto di contributo è stato svolto secondo la relazione ed il preventivo presentati.
3. Le spese che sono oggetto di rendicontazione devono essere documentate mediante note di spesa (fatture, ricevute, scontrini, ecc.) debitamente quietanzate oppure mediante estratti conto e bonifici bancari corredati da autodichiarazioni esplicative della spesa effettuata.
 4. I documenti giustificativi devono essere intestati al soggetto beneficiario del contributo e devono documentare una spesa sostenuta per l'attività ammessa al contributo non inferiore all'ammontare del contributo stesso.
 5. I documenti giustificativi che non possono essere intestati (quali scontrini, biglietti di treni e simili) devono essere prodotti in originale ed allegati ad una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che ne attesti l'uso per l'iniziativa oggetto di contributo.
 6. Ai fini della liquidazione di contributi straordinari la documentazione di cui al presente articolo a pena di decadenza va prodotta entro il termine di 60 gg. dal termine dell'attività e/o manifestazione finanziata.

ART. 20 – Acconti

1. Il Responsabile del servizio di riferimento, a valle della deliberazione della Giunta comunale di riscontro delle condizioni utili al riconoscimento del contributo, può disporre, nei casi in cui ciò si renda necessario per consentire l'avvio e la realizzazione dell'iniziativa od opera, la corresponsione di uno o più acconti, per un importo complessivo di norma non superiore al settanta per cento del contributo concesso.
2. Il saldo del contributo concesso è liquidato solo su presentazione di idonea rendicontazione dell'iniziativa redatta secondo le disposizioni di cui all'art. 19.
3. La mancata presentazione di tale documentazione comporta la decadenza del contributo assegnato e l'eventuale recupero della somma erogata in acconto.

TITOLO III – CONCESSIONE DI ALTRI VANTAGGI E BENEFICI

ART. 21 - Concessione di beni immobili

1. L'Amministrazione comunale può concedere in uso, alle associazioni o enti che statutariamente realizzano attività di pubblico interesse, concorrendo nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 1, beni immobili di proprietà comunale da adibire allo svolgimento delle attività medesime o a sede dell'ente o associazione stessa.
2. La concessione in uso di tali beni è disciplinata dall'apposito Regolamento Comunale per la concessione di locali e spazi comunali al quale si rimanda.
3. L'esonero parziale o totale da tariffe o canoni d'uso può essere accordato nel rispetto della normativa vigente o delle norme contenute nello specifico Regolamento Comunale di cui al comma precedente.

ART. 22 – Concessioni diverse

1. La concessione in uso occasionale e momentanea di attrezzature, materiali, beni mobili in genere e la concessione di targhe, premi, coppe o altra dotazione di rappresentanza, vengono accordati previa domanda corredata della documentazione idonea all'illustrazione dell'iniziativa nonché sull'uso specifico del bene richiesto, sempre che la materia non sia diversamente regolamentata da appositi provvedimenti o norme regolamentari.
2. Nel caso di prestito di materiali, fatta salva specifica regolamentazione, i beni devono essere restituiti integri, nelle medesime condizioni in cui sono stati consegnati. Di volta in volta dovrà essere constatata la integrità dei beni restituiti.
3. È facoltà del Responsabile del servizio di riferimento stabilire entità e modalità di eventuali cauzioni per l'uso dei beni di cui al comma 1.

TITOLO IV – PATROCINIO

ART. 23 – Patrocinio

1. Il patrocinio rappresenta una forma simbolica di adesione e una manifestazione di apprezzamento del Comune ad iniziative ritenute meritevoli.
2. L'iniziativa deve essere rilevante per il territorio comunale e non deve avere scopo di lucro; fanno eccezione iniziative che, anche se a scopo di lucro, rientrano nei fini dell'Amministrazione comunale promuovendone l'immagine e il prestigio, nonché quando sia prevista una finalità di beneficenza e solidarietà. Le iniziative devono essere conformi alle finalità espresse dallo Statuto comunale.
3. Possono richiedere il patrocinio persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, con o senza personalità giuridica che abbiano sede nel Comune o che comunque svolgano l'iniziativa patrocinata nel territorio comunale.
4. Il patrocinio può essere concesso a soggetti di cui all'articolo 2 esterni al territorio comunale o per iniziative che si svolgono al di fuori di esso solo quando tali iniziative abbiano rilevanza per il Comune o ne promuovano l'immagine, il prestigio, la cultura, la storia, le arti e le tradizioni.

ART. 24 - Effetti derivanti dalla concessione del patrocinio

1. Dalla concessione del patrocinio non consegue l'assunzione, in via diretta o indiretta, di alcun ulteriore impegno da parte del Comune, né di natura tecnica od organizzativa, né di natura economica o finanziaria. È altresì esclusa la possibilità che la concessione del patrocinio permetta la fruizione automatica di misure di esenzione, riduzione o agevolazione delle tariffe dei servizi a domanda individuale e delle prestazioni nell'interesse di terzi.
2. Eventuali richieste di impegno da parte del Comune, di natura tecnica, organizzativa, economica-finanziaria o di misure di esenzione, riduzione o agevolazione delle tariffe dei servizi a domanda individuale e delle prestazioni nell'interesse di terzi deve essere oggetto di specifica richiesta.

ART. 25 - Agevolazioni aggiuntive

1. Con la concessione del patrocinio possono essere concesse, compatibilmente con le esigenze di carattere organizzativo e le disponibilità finanziarie dell'Ente, previa acquisizione dei pareri delle strutture interessate, le seguenti agevolazioni aggiuntive:
 - a) uso gratuito di materiali ed attrezzature di proprietà comunale;
 - b) collaborazione tecnica del personale comunale;
 - c) uso gratuito di impianti e locali sede della manifestazione ai sensi dell'apposito regolamento comunale;
 - d) allacciamento gratuito per le utenze;
 - e) occupazione gratuita del suolo pubblico
2. Le agevolazioni di cui sopra, qualora siano economicamente quantificabili, debbono essere contabilizzate nell'albo dei beneficiari delle provvidenze economiche.

ART. 26 - Obblighi dei patrocinati

1. I soggetti responsabili dell'iniziativa patrocinata dal Comune sono autorizzati a fruire di tale beneficio, menzionando nelle comunicazioni ufficiali inerenti all'iniziativa stessa l'avvenuta concessione del patrocinio, usando l'espressione *"Con il patrocinio del Comune di Borno"* ed affiancando a tale menzione lo stemma e/o il logo del Comune.
2. Nel caso al patrocinio si sia accompagnato il contributo economico diretto o indiretto dell'Amministrazione Comunale il materiale divulgativo dell'iniziativa dovrà riportare altresì la dicitura *"Con il patrocinio del Comune di Borno"*.
3. La concessione del patrocinio comporta l'obbligo per il soggetto richiedente di apporre il logo del Comune di Borno in tutte le forme di diffusione dell'iniziativa: comunicati, manifesti, opuscoli, inviti, ecc.
4. L'emblema comunale deve essere apposto in adeguata evidenza e, comunque, con pari rilievo rispetto ad altri eventuali emblemi o loghi di altri Enti pubblici patrocinatori dell'iniziativa. Di norma, fatte salve

motivate diverse esigenze, l'emblema comunale non deve invece essere apposto in corrispondenza di sponsor o patrocinatori privati.

5. In ogni caso, prima di procedere alla stampa definitiva del suddetto materiale informativo, il soggetto richiedente deve inviare, tempestivamente, le relative bozze all'ufficio Segreteria competente per il benessere alla pubblicazione da parte della Giunta comunale, la quale potrà prescrivere eventuali modifiche e/o variazioni.
6. Il mancato rispetto di tali obblighi potrà comportare la revoca dei benefici economici riconosciuti e potrà rappresentare valido motivo ostativo di concessione di patrocinio o benefici economici al medesimo richiedente.

ART 27 - Procedimento per la concessione del patrocinio

1. Il soggetto responsabile dell'iniziativa per la quale si intende ottenere il patrocinio è tenuto a farne domanda agli uffici competenti almeno 10 giorni prima della data prefissata per lo svolgimento della stessa salvo deroghe da parte della Giunta Comunale.
2. La domanda di patrocinio deve essere motivata e corredata di una relazione illustrativa dell'iniziativa da patrocinare.
3. Gli uffici competenti possono chiedere al soggetto richiedente di integrare la domanda con le comunicazioni e i documenti ritenuti necessari per la conclusione dell'attività istruttoria.
4. Il patrocinio è subordinato all'acquisizione di autorizzazioni, licenze e/o concessioni previste ai sensi di legge. In questo caso l'istanza di patrocinio può fare rinvio espresso alla documentazione già presentata per il procedimento autorizzatorio dell'iniziativa.
5. Qualora la documentazione richiesta non pervenga in tempo utile per l'istruttoria della domanda, verrà pronunciata la decadenza e la conseguente archiviazione della relativa pratica.
6. L'atto con cui si concede o si nega il patrocinio è adottato dalla Giunta comunale entro il termine massimo di 10 giorni salvo deroghe da parte della Giunta Comunale. I termini sono sospesi in caso di richiesta di documentazione integrativa.

ART. 28 - Uso dello stemma del Comune di Borno

1. La concessione del patrocinio abilita, automaticamente, all'utilizzo dello stemma del Comune di Borno
2. In mancanza è fatto assoluto divieto di utilizzare il nome ed il simbolo del Comune di Borno
3. In caso di verifica della mancata osservanza di quanto previsto all'art. 26 del presente regolamento il Comune di Borno si riserva di non patrocinare ulteriori iniziative promosse dallo stesso soggetto.
4. In caso di utilizzo abusivo del logo comunale o indicazione di patrocinio che non sia stato formalmente concesso, il Comune di Borno provvederà ad inoltrare formale diffida dall'ulteriore utilizzo dei riferimenti.
5. Nei casi più gravi, previa deliberazione della Giunta, il Comune di Borno si riserva le azioni ritenute più idonee alla tutela dell'immagine dell'Ente e per il risarcimento di eventuali danni subiti.

TITOLO V - CONTROLLI E PUBBLICITA'

ART. 29 - Accertamenti e controlli

1. Il Responsabile di settore competente provvede d'ufficio ad effettuare controlli ed accertamenti relativi alle istanze di forme di sostegno di cui al presente regolamento.
2. In particolare l'attività di controllo avrà ad oggetto la veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate, come previsto dall'articolo 71 del D.P.R. 445/2000.
3. Nel caso in cui le dichiarazioni presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, il Responsabile competente informa il soggetto interessato di tali irregolarità, chiedendo allo stesso di regolarizzare la dichiarazione; in mancanza di regolarizzazione il procedimento non ha seguito con conseguente archiviazione dell'istanza.
4. I controlli vengono effettuati anche nella fase di erogazione del beneficio con particolare riguardo alla documentazione relativa alla rendicontazione della gestione economico finanziaria dell'attività (fatture,

ricevute fiscali, notule etc.) attestante i costi effettivamente sostenuti per la realizzazione dell'iniziativa ammessa a contributo.

5. Qualora, all'esito dei controlli, vengano riscontrate irregolarità non sanabili nell'istanza o nella documentazione presentata non si procederà all'erogazione del beneficio, fatta salva l'eventuale segnalazione agli organi competenti.

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 30 – Responsabilità ed obblighi dei beneficiari

1. Le responsabilità di ogni tipo inerenti e conseguenti alle attività ed alle iniziative proposte o ammesse alle forme di intervento di cui all'art. 4 comprese quelle derivanti dal rispetto di quanto prescritto dalle vigenti norme in materia di sicurezza e pubblica incolumità sono esclusivamente dei soggetti che le organizzano.
2. È fatto carico ai soggetti organizzatori delle attività ed iniziative ammesse a contributo acquisire le autorizzazioni ed i permessi previsti dalla normativa vigente.
3. Sono del pari a carico del soggetto beneficiario del contributo tutti gli oneri diretti o indiretti che l'attività o l'iniziativa sovvenzionata possa comportare a termini delle vigenti disposizioni di legge.
4. I beneficiari hanno l'obbligo di utilizzare le forme di sostegno conseguite a norma del presente regolamento esclusivamente per l'iniziativa per la quale le medesime sono state concesse.
5. Nel caso in cui siano apportate modifiche o variazioni al programma dell'iniziativa, il richiedente deve darne tempestiva comunicazione al Comune che si riserva di riesaminare la domanda.

ART. 31 – Esclusioni

1. Il presente regolamento non si applica nei seguenti casi:
 - a) per i contributi individuali di assistenza sociale, per i quali si rinvia alla regolamentazione e normativa vigenti;
 - b) contributi concessi ai privati disciplinati da appositi bandi predisposti dall'ente;
 - c) per i contributi concessi dalla Regione od altre Amministrazioni pubbliche a soggetti e per gli importi da essa definiti, erogati tramite il Comune;
 - d) in genere in tutti i casi in cui la materia sia disciplinata da leggi, regolamenti, convenzioni (Art. 56, D.Lgs. 117/2017), patti o accordi stipulati, a norma di legge, con associazioni ed enti, o comunque da altre specifiche normative.
2. Sono esclusi dall'applicazione del presente regolamento:
 - a) la concessione di immobili di proprietà comunale, compresa l'assegnazione di sale o spazi pubblici per lo svolgimento di iniziative e manifestazioni pubbliche, disciplinata da apposito Regolamento;
 - b) la gestione da parte di terzi di attività caratterizzate da rilevante impegno operativo, da significativa durata temporale - annuale o ultrannuale - e da obblighi di controprestazione assunti nei confronti del Comune, per le quali si provvede sulla base di specifiche convenzioni;
 - c) ambiti di attività caratterizzati da normative specifiche per i quali il Comune interviene con apposita disciplina.
3. Nei casi in cui la materia sia parzialmente disciplinata da leggi e regolamenti od altri atti normativi, il presente regolamento si applica in quanto non incompatibile con tale normativa.

ART. 32 – Trasparenza

1. Ai fini della trasparenza amministrativa, saranno previste adeguate forme di pubblicità di contributi, sovvenzioni, sussidi, ausili finanziari e/o attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013.

ART. 33 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla avvenuta pubblicazione dello stesso sul Sito Istituzionale del Comune di Borno, nella sezione Amministrazione Trasparente.

2. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il "Regolamento Comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati" precedentemente approvato.